

Causa De Vincenzo c. Italia – Prima Sezione – Sentenza 15 dicembre 2022 (ricorso n. 24085/11)

Diritto a un processo equo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale – Sussiste.

Diritto di proprietà e alle poste patrimoniali - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell’art. 1, Prot. 1, sotto della lesione del diritto a riscuotere quanto riconosciuto da un tribunale – Sussiste.

Constata la violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto effettivo di adire un tribunale, in riferimento alla mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - di una sentenza della Corte dei conti emanata in favore del ricorrente.

Constata la violazione dell’art. 1, Prot. 1, sotto il profilo del diritto a ottenere la posta patrimoniale riconosciuta da un tribunale, in riferimento alla mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - di una sentenza della Corte dei conti emanata in favore del ricorrente.

Fatto e diritto. Il ricorso riguarda la mancata esecuzione da parte delle competenti autorità di una sentenza della sezione regionale del Lazio della Corte dei conti del 2002 in favore della ricorrente. Questa ha quindi adito la Corte EDU lamentando il ritardo con cui le autorità nazionali si sono conformate alla pronunzia emanata in suo favore. In particolare, la sentenza è stata eseguita nel 2014 (vale a dire con 11 anni e sei mesi di ritardo).

La Prima sezione - in composizione ristretta - ritiene che, nel caso in esame, vi sia stata violazione dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione. Al riguardo, i Giudici di Strasburgo premettono che, indipendentemente dalla complessità delle procedure di esecuzione o del suo sistema amministrativo, lo Stato è comunque tenuto, in virtù della Convenzione, a garantire a ogni persona il diritto a che le decisioni vincolanti ed esecutive siano eseguite entro un tempo ragionevole. Il carattere ragionevole di tale tempo deve essere valutato tenendo conto, in particolare, della complessità della procedura di esecuzione, del comportamento del ricorrente e delle autorità competenti, nonché dell’importo e della natura della somma accordata dal giudice.

Viene constatata anche la violazione dell’art. 1 Prot. 1, poiché la lentezza della procedura non ha consentito in concreto alla ricorrente di riscuotere la somma che il giudice in fase di cognizione gli aveva riconosciuto. Alla signora De Vincenzo viene assegnata la somma di 8 mila e 700 euro per danni morali e 1000 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 1 Prot. 1

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Therapic Center s.r.l. c. Italia del 2018